

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr°

121 Jours 2029

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 9 gennaio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

Avv. Piergiorgio Bertolini

Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 3/12/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 571, della ASD Montebelluna Rugby 1977 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mauro Vittoretti, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, assunto nella riunione del 27 novembre 2024, Comunicato GST UNDER 17 03, pubblicato in data 28/11/2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 16, girone 1, Montebelluna Rugby 1977 ASD v ASD Rugby San Vito al Tagliamento, disputata in data 24/11/2024, ha sanzionato l'associazione reclamante con la multa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per l'infrazione di cui all'art. 30/1, lett. 1), (reiterate parole volgari rivolte all'arbitro da parte del pubblico), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'ASD Montebelluna Rugby 1977, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che in occasione della gara non ci sarebbero stati comportamenti denigratori nei confronti dell'arbitro da parte dei suoi sostenitori, ma che questi si sarebbero allontanati da chi aveva un atteggiamento scorretto, come evidenziato nel referto dove l'arbitro stesso fa riferimento esplicito alla tifoseria del San Vito.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il sodalizio reclamante, pertanto, ha concluso chiedendo la riforma integrale o parziale del provvedimento impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3/01/2025, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 9/01/2025, da svolgersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 9/01/2025 compariva il Presidente dell'associazione reclamante, Sig. Mauro Vittoretti, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento precisando che teneva a sapere quale era stato il comportamento dei genitori dei giocatori della propria squadra.

All'esito della discussione, alla luce del contenuto del reclamo e di quanto riportato nel referto, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo il direttore di gara, Sig. Claudio Nigolean, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un comportamento volgare che sarebbe stato posto in atto dai sostenitori dell'ASD Montebelluna Rugby 1977 in occasione della gara oggetto di reclamo.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Il direttore di gara sui fatti oggetto di reclamo nel proprio referto ha scritto quanto segue: "Mi permetto di segnalare un episodio di comportamento inaccettabile verificatosi durante il secondo tempo della partita tra Montebelluna e San Vito Al Tagliamento. Nel corso della partita, il pubblico da entrambe le parti ha mostrato atteggiamenti volgari nei miei confronti, ma ciò che ritengo particolarmente grave è stato il comportamento di alcuni genitori della squadra del San



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Vito al Tagliamento. Sono riuscito ad individuare alcune frasi offensive e volgari, tra cui: "arbitro scemo, non capisce un cazzo" e "sei un coglione", pronunciate in modo chiaramente udibile. Altre espressioni, purtroppo, erano meno gravi ma altrettanto inadeguate. Chiedo quindi che vengano presi dei provvedimenti".

La Corte, considerato quanto descritto nel referto e quanto dedotto nel reclamo ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Claudio Nigolean, direttore di gara, il quale ha ribadito che il comportamento di alcuni genitori della squadra del San Vito al Tagliamento era stato particolarmente offensivo, ma ha precisato anche che in particolare due spettatori con la felpa del Montebelluna Rugby a loro volta non avevano risparmiato espressioni volgari nei suoi confronti.

La Corte osserva che quanto precisato dal Sig. Claudio Nigolean ha confermato che anche i sostenitori della squadra del sodalizio reclamante, seppure in misura inferiore rispetto a quelli della squadra avversaria, hanno posto in atto un comportamento biasimevole, in violazione della normativa federale, meritevole di sanzione che il Collegio ritiene adeguata percome determinata nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 30/1, lett. a), (ingiurie all'arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, Comunicato GST UNDER 17 03, pubblicato in data 28/11/2024;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 9 gennaio - 21 gennaio 2025

FEDERAZIONE

ITALIANA

RUGBY

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello

Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma

federugby.it

T +39 0645213127 F +39 06 45213174

cortesportivadappello@federugby.it cortesportappello@pec.federugby.it